

Rubrica: Altri avvisi cantonali

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 12.12.2023

Disponibile al pubblico fino al: 12.03.2024

Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000001884

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

Su incarico di:

Parti contraenti del contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Canton Ticino

Domanda intesa a modificare il decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri fino al 30 giugno 2027

Le parti contraenti, l'Associazione svizzera imprenditori giardinieri Jardin Suisse Ticino da una parte, Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) dall'altra, con domanda del 23 novembre 2023, chiedono di modificare il decreto del Consiglio di Stato del 15 marzo 2023 (BU 15, 2023) che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, fino al 30 giugno 2027 (campo d'applicazione e modifiche disponibili nel PDF allegato).

Indicazioni giuridiche complementari:

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Domanda intesa a modificare il decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri fino al 30 giugno 2027

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le parti contraenti, l'Associazione svizzera imprenditori giardinieri Jardin Suisse Ticino da una parte, Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) dall'altra, con domanda del 23 novembre 2023, chiedono di modificare il decreto del Consiglio di Stato del 15 marzo 2023 (BU 15, 2023) che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, fino al 30 giugno 2027.

Appendice 2 - Regolamentazione salari minimi (...)

Articolo 1

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
	Ore lavorative annuali	2115		2167		2167	
	Salario	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A.	Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori)	5'200.-		5'200.-		5'200.-	
B.	Capo giardiniere (un attestato federale superiore)	4'700.-		4'700.-		4'700.-	
C.	Giardiniere qualificator con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato	4'453.-	25.27	4'453.-	24.66	4'295.-	23.78
D.	Giardiniere AFC Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	3'784.-	21.46	3'784.-	20.96	3'784.-	20.96
	2° anno dopo l'apprendistato	4'008.-	22.74	4'008.-	22.19	4'008.-	22.19
	3° anno dopo l'apprendistato	4'231.-	24.00	4'231.-	23.43	4'231.-	23.43
E.	Art. 33 – attestato AFC Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	4'231.-	24.00	4'231.-	23.43	4'231.-	23.43
	2° anno dopo l'apprendistato	4'453.-	25.27	4'453.-	24.66	4'295.-	23.78
F.	*Giardiniere con CFP Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	2'606.-	14.78	2'606.-	14.43	2'606.-	14.43
	2° anno dopo l'apprendistato	3'023.-	17.14	3'023.-	16.73	3'023.-	16.73
	3° anno dopo l'apprendistato	3'439.-	19.51	3'439.-	19.04	3'439.-	19.04
	4° anno dopo l'apprendistato	4'013.-	22.77	3'961.-	21.93	3'961.-	21.93
G.	Aiuto giardiniere con esperienza	3'976.-	22.55	3'950.-	21.87	3'950.-	21.87
H.	Aiuto giardiniere	3'711.-	21.05	3'711.-	20.55	3'711.-	20.55
I.	Aiuto temporaneo				19.50		19.50

* in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.

- A. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- B. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- C. Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l'apprendistato devono essere inseriti in questa categoria.
- D. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento dell'attestato AFC (...).
- E. Sono considerati Art. 33 – attestato AFC tutti quei lavoratori che hanno concluso e ottenuto l'Attestato federale di capacità AFC secondo l'art. 32 Ordinanza federale sulla formazione professionale OFPr.
- F. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP (...).
- G. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione in Svizzera o all'estero.
- H. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
- I. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. (...).

Articolo 2

Adeguamento salari reali (...)

Ai lavoratori, attivi al 31.12.2023, va riconosciuto un adeguamento al rincaro sui salari reali del 1.7%.

Campo d'applicazione:

1. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A. ai datori di lavoro (imprese o parti d'impresa) del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
 - B. a tutti i lavoratori impiegati dai datori di lavoro menzionati al punto A, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia, del personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti.
3. L'obbligatorietà generale è valida fino al 30 giugno 2027.

Eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere motivate e presentate in 4 esemplari, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 12 dicembre 2023

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro